

CONVENZIONE QUADRO

TRA

- **UNIVERSITA' DI PISA**, con sede in Lungarno Pacinotti n. 43-44, 56100 Pisa, cod. fiscale 80003670504, rappresentata dal Prof. Massimo Augello, in qualità di Rettore pro tempore, di seguito per brevità denominata "Università";

E

gli Enti sottoindicati:

- **CNA di PISA**, con sede legale in Via Carducci, 39 56010 Ghezzano (PI) – Italia, rappresentata da Andrea Zavarella in qualità di Legale Rappresentante, nel prosieguo indicate unitariamente come "CNA" .

PREMESSO CHE

- a) La CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, in base al proprio statuto, è Associazione finalizzata a fornire, anche attraverso le proprie sedi e per il territorio di loro riferimento, qui riferito alla Provincia di Pisa, servizi di rappresentanza, tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie e del più generale mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale e che per tale fine può stipulare accordi e convenzioni volte a fornire migliori servizi alle imprese, formazione degli imprenditori e del loro personale, mediante l'organizzazione di corsi di specializzazione e seminari, ed è interessata ad approfondire le prospettive di cooperazione tra imprese e soggetti che operino nel campo della ricerca e della formazione;
- b) l'Università di Pisa, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, è interessata a valorizzare i risultati delle proprie attività di ricerca e le proprie competenze in ambito formativo promuovendo e sviluppando le forme di collaborazione con le imprese e segnatamente del tessuto di piccole e medie imprese anche dei settori tradizionali e del manifatturiero oltre che dei settori maggiormente innovativi come l'ITC, che caratterizza il territorio provinciale pisano e il trasferimento tecnologico;

- c) le Parti, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate ad avviare un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte nel settore della ricerca e della formazione e contribuendo allo svolgimento di ricerche volte alla promozione dell'innovazione tecnologica;
- d) con la presente convenzione, anche tenendo conto della possibilità di porre in essere diverse ed articolate tipologie di iniziative, le Parti intendono definire i principi generali e le linee guida che informeranno la loro cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi sopra descritti;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1 OGGETTO

Con la presente convenzione le Parti instaurano una continuativa collaborazione, finalizzata all'individuazione ed allo svolgimento di iniziative congiunte nel settore della ricerca e della formazione ed allo svolgimento di ricerche volte alla promozione dell'innovazione tecnologica. Per il primo anno di durata dell'accordo qui sottoscritto, sarà sviluppato un programma di attività, che sarà definito dal Comitato di indirizzo di cui all'art. 2.

Art. 2 COMITATO DI INDIRIZZO

E' istituito entro un mese dalla stipula della convenzione un Comitato di indirizzo con il compito di individuare specifiche iniziative di comune interesse e di definire condizioni e modalità di realizzazione della convenzione.

Il Comitato di indirizzo avrà composizione paritetica, inizialmente di sei membri con possibilità di futura integrazione, dei quali tre designati dal Rettore dell'Università e tre designati da ciascuna CNA che sottoscriverà la presente convenzione.

Art. 3 ESCLUSIVA

Con la convenzione le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, agenzia, associazione, consorzio, *joint-venture* o altra forma di stabile organizzazione.

La convenzione non riveste carattere di esclusiva per alcuna delle Parti.

Art. 4 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E BORSE DI STUDIO

Le sedi provinciali CNA si dichiarano sin d'ora disponibili a concordare con l'Università, con separato accordo, l'istituzione di borse di studio e periodi di tirocini formativi presso le proprie strutture aziendali.

Art. 5 RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare e far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati e qualsiasi altra informazione in loro possesso di cui il loro personale possa venire a conoscenza durante le collaborazioni.

Le Parti si riservano la facoltà di far sottoscrivere a personale non direttamente dipendente dalle stesse un analogo impegno.

Le Parti si riservano, altresì, di regolamentare con accordi specifici ogni questione inerente la riservatezza che potrà emergere in base al tipo di attività da esse svolta in esecuzione della presente convenzione. Le Parti si impegnano a concordare le forme di pubblicità relative alle iniziative congiunte concernenti la presente convenzione.

Art. 6 DURATA

La presente Intesa ha la durata di due anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Le Parti potranno recedere dalla presente Intesa mediante comunicazione con lettera raccomandata A.R. da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 7 RISOLUZIONE

Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto la convenzione qualora una delle Parti firmatarie risulti inadempiente ad una delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato alla Parte inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

Ogni comunicazione relativa alla volontà di recedere dalla Convenzione produrrà effetti nei rapporti tra l'Università e la singola/e CNA che l'ha/ hanno formulata, senza conseguenze per i rapporti relativi all'Università ed le altre CNA aderenti.

Art. 8 COMUNICAZIONI

Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla convenzione dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'Università e alle CNA aderenti tramite lettera raccomandata, fax o per via elettronica con conferma di ricevimento.

Art. 9 PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli eventuali allegati, datati e sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 10 MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Tutte le modifiche relative alla convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra l'Università e le CNA aderenti .

Art. 11

BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo sono a carico di ciascuna delle Parti firmatarie della Convenzione. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86 e successive modifiche.


Letto, approvato e sottoscritto

Pisa, li ...30/05/2011..

Per l'Università di Pisa,

il Magnifico Rettore

(firma).....



Per la CNA di Pisa

il Presidente CNA provinciale di Pisa

(firma).....

